

lazzo della posta e del telegrafo saranno estesi su carta libera e registrati gratuitamente.

Art. 18.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non dopo approvata con legge.

Fatta in triplo originale, letta, approvata e sottoscritta il giorno, mese ed anno sopra indicati, in Padova.

Per il Ministero delle poste e dei telegrafi.

GUIDO CIONI.

Pel Ministero delle finanze

GIOVANNI BATTISTA MONTEMEZZO

Per il Comune di Padova

GIACOMO LEVI-CIVITA.

ALLEGATO E.

Convenzione fra il regio Governo ed il comune di Perugia per la costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta e del telegrafo nella città di Perugia.

L'anno millenovecentodieci, addì ventidue del mese di aprile, in Roma.

Fra il regio Governo, rappresentato da Sua Eccellenza il Gr. Uff. Augusto Ciuffelli, ministro delle poste e dei telegrafi, ed il comune di Perugia, rappresentato dal suo sindaco signor conte commendatore dottore Luciano Valentini, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazione in data 21 febbraio 1910, resa esecutiva nei modi di legge, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Perugia si obbliga di costruire nella detta città, sull'area di metri quadrati 1600 circa, da espropriarsi a sua cura e spese, compresa fra Via Mazzini, Piazza Garibaldi e la nuova Via che unirà la detta piazza col Corso Vannucci, un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, conforme al progetto particolareggiato compilato dall'architetto professor commendatore Osvaldo Armani, per conto del Comune, in data 1° gennaio 1910, il quale progetto dovrà essere previamente approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo, viene stabilita in lire 500,000 (cinquecento-

mila) compresa l'area occorrente, e compresi altresì gli impianti del riscaldamento e dell'acqua, nonchè le condutture principali per l'illuminazione, restando ogni eccedenza a carico del comune.

Art. 3.

La detta somma di lire 500,000 verrà anticipata dal comune, al quale sarà rimborsata dallo Stato in cinque annualità eguali, comprensive dell'interesse annuo del 4 per cento al netto di qualsiasi imposta o tassa, restando espressamente stabilito:

a) che il pagamento della prima annualità verrà fatto soltanto quando il palazzo sarà completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprietà allo Stato, beninteso che la consegna e la constatazione del compimento e della regolarità di tutti i lavori ed impianti accessori progettati dovranno risultare da apposito verbale, da redigersi d'accordo con l'ingegnere direttore dei lavori per conto del comune, con l'ufficio del Genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale-telegrafica e con un rappresentante del regio demanio;

b) che all'infuori degli interessi gravanti sulle cinque annualità, come sopra convenuti, nessun'altro onere dovrà far carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal comune, sia per le espropriazioni, sia per la esecuzione di tutti i lavori.

Art. 4.

È pure espressamente stabilito che la detta somma di lire 500,000 con i relativi interessi, di cui al precedente articolo, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto compresi gli impianti accessori in esso previsti, nonchè per la cessione dell'area, e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza dovrà, ogni ragione od eccezione rimossa: essere a carico del comune; mentre se dalla contabilità finale risulterà che il municipio per lavori ed espropriazioni, abbia incontrata una spesa minore di lire 500,000, la differenza dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 5.

La spesa sostenuta dal comune per la esecuzione dei lavori progettati e per le espropriazioni verrà desunta dalla contabilità finale, riveduta dall'ufficio del Genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Finchè la detta contabilità finale non sia stata approvata, l'ammontare di ciascuna annualità maturata sarà di lire 112,314 (centododicimila trecentoquattordici) corrispondente, in cifra tonda, ad un quinto della somma di lire 500,000 coi relativi interessi, salvo a fare le corrispondenti deduzioni nelle annualità maturande qualora la spesa risultasse minore.

Art. 7.

Il comune s'impegna di ultimare il palazzo, con tutti gli impianti ed accessori previsti dal progetto, entro il termine di tre anni dal giorno in cui sarà promulgata la legge di approvazione della presente convenzione.

Art. 8.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare, durante la esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nella distribuzione ed assegnazione dei locali interni, sempre quando non alterino la portata finanziaria del progetto.

Art. 9.

Il Governo s'impegna, nei limiti della legge e dei regolamenti, a far dichiarare di pubblica utilità le espropriazioni di immobili che si renderanno necessarie per la esecuzione del progetto.

Art. 10.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'ufficio del Genio civile, per conto ed a spese del Governo. Il comune dovrà provvedere, dal canto suo ed a sue spese, per la direzione e sorveglianza diretta dei lavori stessi, nonchè per i rapporti e per la tenuta della contabilità con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'ufficio del Genio civile.

Le eventuali divergenze fra il comune ed il Governo saranno risolte con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (Allegato F); dal regolamento per la direzione, contabilità, e collaudo dei lavori per conto dello Stato, approvato con regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350; e dal capitolato generale a stampa approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1885.

Art. 11.

Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici ed ogni altro documento che dovrà regolare la costruzione dell'edificio

saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia.

Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi per essere depositati nell'Archivio di Stato.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'ufficio del Genio civile dovranno essere approntate per cura ed a spese del comune.

Art. 12.

La presente convenzione e tutti gli atti che il comune dovrà stipulare per le espropriazioni e gli acquisti delle aree e degli stabili necessari per la costruzione del palazzo postelegrafico e per l'isolamento del medesimo mediante l'apertura della nuova via, saranno estesi su carta libera e registrati gratuitamente.

Art. 13.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non dopo approvata per legge.

Fatta in doppio originale, letta, approvata e sottoscritta il giorno, mese ed anno che sopra in Roma.

AUGUSTO CIUFFELLI,
ministro delle poste e dei telegrafi.

LUCIANO VALENTINI,
sindaco di Perugia.

ALLEGATO F.

Convenzione fra il Regio Governo, il Comune di Pesaro e la Cassa di risparmio di Pesaro, per la costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta e del telegrafo nella città di Pesaro.

L'anno millenovecentodieci, addì tre del mese di maggio in Pesaro.

Fra il Regio Governo rappresentato dal signor Francesco Forni, direttore provinciale delle poste e dei telegrafi di Pesaro; il Comune di Pesaro, rappresentato dal suo sindaco signor professore Ugo Tombesi; e la Cassa di risparmio di Pesaro, rappresentata dal signor Piergiovanni professore Alfredo; ed in conformità, per parte del Comune, alle deliberazioni del Consiglio comunale in data 31 gennaio e 5 febbraio 1910, rese esecutive nei modi di legge; e per parte della Cassa di risparmio alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in data 11 gen-